

## Riapertura termini CIg: istruzioni per l'uso

---

### PREMESSA

Nell'ambito dei lavori inerenti la conversione del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, titolato *"Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili"*, è stato recentemente approvato un emendamento che riapre i termini di presentazione delle istanze legate agli ammortizzatori sociali Covid-19.

Nel testo del disegno di legge AS 2426 è stata recepita la richiesta avanzata dai Consulenti del Lavoro, attraverso l'introduzione dell'art 11-bis recante *"Misure in materia di conguaglio e termini dei trattamenti di integrazione salariale emergenziale"*. Tale articolo dispone che *"i termini di decadenza per l'invio dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da Covid-19 scaduti tra il 31 gennaio ed il 30 settembre 2021, sono differiti al 31 dicembre 2021. Le domande già inviate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non accolte, sono considerate validamente presentate. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa"*.

Per quanto di stretto interesse circa i tempi di pubblicazione e conseguenti adempimenti, si evidenzia che la norma citata prevede espressamente uno strumento di semplificazione laddove considera validamente presentate le domande di cassa integrazione guadagni già inviate, e non accolte, alla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione, che dovrà necessariamente realizzarsi entro il 20 dicembre 2021.

Con riguardo a tale specifica prescrizione, si ritiene utile evidenziare che, allo stato attuale, non è posto alcun blocco telematico né procedurale alla presentazione delle domande di cassa integrazione guadagni inerenti periodi temporali decaduti, essendo al più prevista l'evidenza di un semplice "alert" di sistema che tuttavia non presuppone l'impossibilità di procedere compiutamente all'invio dell'istanza medesima.

Dal tenore letterale della norma citata e in considerazione della prassi descritta dall'Inps in circostanze analoghe, risulta pertanto ragionevole valutare l'opportunità di procedere, *medio tempore*, alla presentazione, laddove non già effettuata, di tutte le domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da Covid-19, prima della data di pubblicazione della legge di conversione del decreto legge n. 146/2021, affinché i datori di lavoro si possano avvalere efficacemente della validità prescritta per tutte le istanze inviate anticipatamente al predetto termine.

Per quanto attiene, dunque, alle domande di accesso ai trattamenti già inviate e respinte con una motivazione riconducibile alla sola tardiva presentazione della domanda e, quindi, per intervenuta decadenza del periodo richiesto, è ragionevole attendersi che i datori di lavoro, ai fini del riconoscimento dei periodi ricompresi nelle domande trasmesse, non dovranno riproporre nuove istanze laddove abbiano già adempiuto entro la data di entrata in vigore della citata legge di conversione.

Con riguardo all'invio dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da Covid-19 scaduti tra il 31 gennaio ed il 30 settembre 2021, i datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento, non avessero inviato istanze di accesso ai trattamenti, dovranno trasmettere tali dati entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

CASO	SOLUZIONE	NOTE
SR41/UniEmens CIG tardivo relativo ai periodi dicembre 2020 e gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2021, nel caso di provvedimento di concessione notificato prima del termine di scadenza ordinario	Verosimilmente non occorrerà riproporne l'invio, l'Inps già in passato ha fornito tali indicazioni ( <i>cf.</i> messaggio Inps n. 2310/2021)	Ricordiamo che in caso di pagamento diretto delle prestazioni il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'istituto i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo d'integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del
SR41/UniEmens CIG tardivo il cui provvedimento di concessione sia stato notificato dall'Inps successivamente ai termini di scadenza ordinari. In tal caso, rientrano i provvedimenti notificati tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 agosto 2021.	Verosimilmente non occorrerà riproporne l'invio, l'Inps già in passato ha fornito tali indicazioni ( <i>cf.</i> messaggio Inps n. 2310/2021)	

CASO	SOLUZIONE	NOTE
SR41/UniEmens CIG omesso relativo ai periodi dicembre 2020 e gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2021, nel caso di provvedimento di concessione notificato prima del termine di scadenza ordinario	Inviare il modello SR41/Uniemens Cig entro il 31/12/2021	provvedimento di concessione.  La richiesta di conguaglio va effettuata entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo
SR41/UniEmens CIG omesso il cui provvedimento di concessione sia stato notificato dall'Inps successivamente ai termini di scadenza ordinari. In tal caso, rientrano i provvedimenti notificati tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 agosto 2021.	Inviare il modello SR41/Uniemens Cig entro il 31/12/2021	
SR41/UniEmens CIG riportante un numero inferiore di lavoratori rispetto a quelli in cassa integrazione	Inviare il modello SR41/Uniemens Cig con i Lavoratori esclusi entro il 31/12/2021	
SR41/UniEmens CIG riportante un numero di ore inferiore rispetto a quelle fruite e autorizzate	Inviare il modello SR41/Uniemens Cig con i lavoratori esclusi con il numero di ore corrette entro il 31/12/2021	
SR41/UniEmens CIG con ticket errato	Correggere il file con il ticket corretto assegnato alla domanda e inviare nuovamente il file	
Domanda di cassa integrazione il cui inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro sia collocato tra il 1° dicembre 2020 e il 31 agosto 2021 inviata tardivamente	Verosimilmente, nel caso di domande già inviate e respinte con una motivazione riconducibile alla sola tardiva presentazione della domanda, non occorrerà riproporne l'invio. L'Inps già in passato ha fornito tali indicazioni (cfr. messaggio Inps n. 2310/2021)	Si ritiene sia possibile procedere all'invio della domanda entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto fiscale (D.L. n. 146/2021).
Domanda di cassa integrazione il cui inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro sia collocato tra il 1° dicembre 2020 e il 31 agosto 2021 omessa	Inviare la domanda entro il termine di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 146/2021	
Domanda di cassa integrazione senza alcuni lavoratori	Invio della domanda allegando il file .csv	

CASO	SOLUZIONE	NOTE
	contenente tutti lavoratori interessati entro il termine di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 146/2021	
Domanda di cassa integrazione con un numero di ore inferiori rispetto a quelle di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa	Invio della domanda con indicazione delle ore corrette entro il termine di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 146/2021	
Domanda di cassa integrazione contenente lavoratori errati	Invio della domanda con i lavoratori interessati entro il termine di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 146/2021	
Caricamento file .csv errato	Invio della nuova domanda con il file .csv corretto	
Presentazione domanda con indicazione periodo nel mese errato	Invio della nuova domanda con il periodo corretto	
Domanda di cassa integrazione con unità produttiva errata	Invio della nuova domanda con indicazione della corretta unità produttiva	

Dipartimento Scientifico

**Fondazione Studi  
Consulenti del Lavoro**  
Consiglio Nazionale dell'Ordine

A cura di:  
**Giuseppe Buscema  
Giovanni Marcantonio**